

REDAZIONALI

RUOLO E FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Consiglio Tributario nel nuovo sistema di fiscalità

L'art. 18 del d.l. n. 78/2010, in vigore dal 31.5.2010, convertito nella l. 30.7.2010 n. 122 ha previsto ai fini dell'attuazione dell'art. 44 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 e dell'art. 1 del d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito con modificazione dalla l. 2.12.2005, n. 248, in materia di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, tra l'altro, la costituzione obbligatoria del Consiglio tributario in tutti i comuni, riconoscendo a quest'ultimi una quota pari al 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo afferenti controlli fiscali effettuati con la fattiva collaborazione dell'ente locale.

Questo organo collegiale, già previsto dal decreto luogotenenziale n. 77 del 8.3.1945 tutt'ora in vigore, deve essere istituito secondo scadenze temporali e precipe modalità espressamente e suindicate dall'art. 18 citato.

Più precisamente l'art. 18 citato prevede che:

a) i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tal fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del d.l. ovvero entro il 28.8.2010 (co. 2, lett. a);

b) i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già istituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 267/2000 per la successiva istituzione del Consiglio tributario.

A questo fine, la relativa convenzione, uni-

tamente allo statuto del Consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della relativa disposizione ovvero entro il 26.11.2010. (co. 2, lett. b).

Tale comma, peraltro, appare in stridente contrasto con la Finanziaria 2010 (combinato disposto degli artt. 2, co. 186, lett. e) l. 23.12.2009 n. 191 e art. 1, co. 2 d.l. 25.1.2010 n.2) che ha previsto l'abolizione dei consorzi a decorrere dal 2011 con efficacia dal rinnovo di ciascun Consiglio comunale.

In ogni caso giova sottolineare che la violazione dei termini sopra indicati di 90 e 180 giorni (peraltro nella maggior parte già disattesi dai comuni) non è prevista alcuna sanzione con la conseguenza che trattasi di termini ordinatori non perentori.

Per quanto attiene ai **criteri per la costituzione e composizione** del Consiglio tributario in mancanza di elementi emergenti dall'art. 18 occorre far riferimento al decreto luogotenenziale 77/45 tutt'oggi in vigore.

Sul punto vengono, quindi in rilievo le seguenti disposizioni:

1) art. 2, co. 2 ultimo capoverso: "*in ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque*";

2) art. 2 co. 3: "*Sono eleggibili a membri del Consiglio e dei Comitati Tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione: a) dei dipendenti dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibili-*

tà; b) dei condannati per violazioni delle leggi finanziarie costituente delitto; c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente. Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado. La qualità di componente il Consiglio o il Comitato è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale”. Detti criteri di ineleggibilità e incompatibilità possono, peraltro, essere ulteriormente integrati dal Comune come per esempio già il regolamento del Comune di Torino del 1977 e poi del 1986 che ha tra l’altro, altresì escluso “ i membri e i segretari delle commissioni tributarie di primo e secondo grado; - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza e rappresentanza (dei contribuenti) dinanzi agli uffici finanziari di associazioni ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria... Sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie”.

Per quanto attiene invece alle **funzioni** del Consiglio, l’art. 18 prevede:

a) co. 2: “ai fini della partecipazione di cui al co. 1 (attività di accertamento contributivo), consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”;

b) in occasione della loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del d.l. *de quo*, i Consigli tributari deliberano “in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini della attuazione del co. 12 dell’art. 19”, norma quest’ultima diretta all’emersione degli immobili non accatastati che l’Agenzia del Ter-

ritorio attua, sulla base di nuove informazioni emergenti da verifiche tecnico amministrative, da tele rilevamento e/o da sopralluogo sulle aree, provvedendo ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto.

c) Inoltre i comuni potranno avvalersi del Consiglio Tributario anche in funzione consultiva e di ausilio nell’esame degli accertamenti sintetici *ex art. 38, co. 4 e ss, d.P.R. n. 600/73 (art. 44, coo. 2 e 4, d.P.R. 600/73 modificato dall’art. 18)*. In particolare trattasi della cooperazione dei comuni con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’accertamento da cd “*redditometro*” vale a dire l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche basato sull’effettiva capacità contributiva del singolo. Per quanto attiene alle modalità procedurali:

a) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti residenti;

b) prima dell’emissione degli avvisi di accertamento (art. 38, co. 4 e ss) invia una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi;

c) il comune di domicilio fiscale del contribuente entro 60 giorno dalla ricezione della segnalazione trasmette ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. A tal fine il Comune ai sensi dell’art. 44 d.P.R. 600/73 come modificato dall’art. 18 oggetto della presente trattazione può segnalare all’Agenzia delle entrate “*qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione*”. Il comune peraltro per detti adempimenti può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Giova sottolineare che le segnalazioni dei

comuni all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante "segnalazione qualificata" ovvero segnalazioni ben circoscritte di tutte quelle notizie atti, dati, negozi, o situazioni che possano indicare un alto potenziale di evasione.

Un caso esemplificativo di segnalazione qualificata potrebbe essere il seguente: l'Arch. Mario Rossi (contribuente titolare di partita iva) nel periodo di imposta x ha un volume d'affari inferiore rispetto alla mole di attività professionale espletate presso il comune ove risultano presentate n. 30 pratiche edilizie a firma di detto Architetto che vanno, quindi, allegate alla segnalazione.

Le informazioni che può utilizzare il comune sono poi le più svariate quali permessi edilizi, dia, scia per ristrutturazioni, tassa occupazione del suolo pubblico, richiesta di un posto barca, utenze ici, tarsu, idriche elettriche, del gas ecc..

In ordine alle aree di intervento, (commercio, urbanistica e territorio, patrimonio...) Il comune potrà procedere a titolo esemplificativo nelle segnalazioni relative a soggetti residenti che :

1. svolgono un attività ma non hanno partita iva;
2. nella dichiarazione fiscale risulta una attività diversa da quella effettivamente svolta sul territorio comunale;
3. hanno proceduto alla realizzazione di fabbricati non autorizzati. Si pensi all'imprenditore edile che non presenta dichiarazione di redditi ma ha realizzato abusivismo edilizio.
4. hanno la disponibilità dei beni e servizi di rilevante valore economico di cui alla tabella allegata al d.m. 10.9.1992 come sostituita dal d.m. 19.11.1992 in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare.

Sono state inoltre apportate modifiche al d.l. n. 203/2005 in materia di contrasto fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Infatti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 18 d.l. n. 78/2010 la partecipazione dei comuni all'attività di contrasto all'evasione non è più solo circoscritta all'accertamento fiscale, ma anche a quello contributi-

vo e viene accresciuto dal 30 al 33% (co. 6 art. 18) l'incentivo riconosciuto ai comuni per le maggiori somme riscosse a titolo definitivo. Inoltre ai sensi del co. 7 dell'art. 18 citato viene altresì riconosciuta la suddetta quota del 33% anche per le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi dai comuni che abbiano contribuito all'accertamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la conferenza unificata sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento.

Ai sensi del co. 9 del citato art. 18 gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

Per rendere effettiva la collaborazione dei comuni alla lotta all'evasione è prevista la possibilità di accedere alle banche dati con particolare riferimento alle dichiarazioni fiscali dei cittadini residenti.

I comuni peraltro, potranno avvalersi per tali attività di società ed enti partecipati dai comuni nonché dai soggetti affidatari delle entrate comunali. L'accesso alle banche dati e le modalità integrative sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre le ulteriori materie dove i comuni possono partecipare all'accertamento fiscale e contributivo, sono individuate con provvedimento adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio.

Da ultimo relativamente alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio Tributario interessante, si palesa il regolamento del comune di Alessandria che, ai fini della determinazione del compenso dei componenti del Consiglio (nel numero ridotto a sette), ha escluso qualsivoglia gettone di presenza, riconoscendo il diritto a ricevere il 10%, con un incremento del 5% per il Presi-



dente, delle somme, relative a tributi statali e sanzioni, che l'erario riscuote a titolo definitivo e che provvede a trasferire al comune.

Al compenso è applicato anche un tetto massimo mensile pari a un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.

«.....GA.....»